

La presente deliberazione viene affissa il 25 MAR. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 93 del 24 MAR. 2009

Oggetto: Tar Campania – Ricorso Falzarano Pasquale srl c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 10/02/09 la Falzarano Pasquale srl agiva in giudizio contro questa Amministrazione per l'annullamento, del decreto di esproprio SEP prot. 250 del 9/1/09 per il lavori di risanamento ambientale il Loc. Tre Ponti di Montesarchio, nonché dell'ordinanza di deposito di indennità provvisoria di esproprio prot. 3441 del 3/4/08;

Con determina n.107/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dalla Falzarano pasquale srl c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 107/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 107/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 10/02/09 dinanzi al Tar Campania dalla Falzarano Pasquale srl c/ Provincia di Benevento ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Anello Cimitile)

N. 194 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 25 MAR. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 MAR. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 05 MAG. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 05 APR. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 05 MAG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per		il		prot. n.
2 SETTORE	<u>Avvocatura</u>	il		prot. n.
SETTORE		il		prot. n.
SETTORE		il		prot. n.
Revisori dei Conti		il		prot. n.
✓ Nucleo di Valutazione		il		prot. n.
✓ Conf. Capigruppo		il		prot. n.

1665
26.3.09

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA-NAPOLI

RICORSO

per la FALZARANO Pasquale s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. ing. Giorgio Falzarano,
con sede in Paolisi, alla via SS Appia km 236, PI 00040060626, elett.te dom.ta in Napoli alla via
DePretis 19, presso lo Studio dell'avv. Pasquale Carlino, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Vincen-
zo Megna e Vincenzo Zahora, anche disgiuntamente tra di loro, giusta mandato a margine
del presente ricorso

contro la PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Edilizia e Patrimonio - Ufficio E-
spropri, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., dom.to in Benevento alla Piazza G. Carducci
avverso e per la declaratoria di nullità, annullabilità ed inefficacia del Decreto Definitivo
di Esproprio prot. SEP n. 250 del 9.1.2009, notificato in data 16.1.2009, relativo alle aree site in territo-
rio di Montesarchio (BN), occupate per i lavori di risanamento ambientale, infrastrutturale, polifunzionale
dell'area in Località "Tre ponti" di Tufara Valle, nonché di ogni altro atto ad esso preordinato e consequen-
ziale, ivi compreso espressamente, ma non esaustivamente, la Ordinanza prot. SEP n. 3441 del
30.4.2008, con la quale si comunicava l'avvenuto deposito dell'indennità provvisoria di esproprio

////////////////////////////////////

Si premette che in data 28.10.2005, tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento, il Comune di Montesarchio ed il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania, veniva formalizzata l'acquisizione, da parte della Provincia di Benevento, di un'area da destinare alla realizzazione di un progetto finalizzato al risanamento ambientale, infrastrutturale polifunzionale in località "Tre Ponti" di Tufara Valle, in tenimento del Comune di Montesarchio, su terreno di proprietà della ricorrente.

Con Ordinanza n. 63 del 27.2.2006, il Commissario di Governo autorizzava, in nome e per conto della Provincia di Benevento, l'occupazione d'urgenza per anni cinque, e com

PROVINCIA DI BENEVENTO

10 FEB 2009

MANDATO

Avv. Vincenzo Megna
Avv. Vincenzo Zahora

Vi nominiamo nostri procuratori e difensori, anche disgiuntamente tra di Voi, nel giudizio cui al presente atto ed in ogni stato e grado di esso, ivi compresi gli eventuali giudizi di appello e Cassazione. Vi conferiamo, all'uopo, ogni potere facoltà di legge, nulla escluso o eccettuato, ivi compresi quelli di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desister da ricorsi di fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli presso ogni sede giudiziaria. Potrete altresì nominare altri avvocati affinché con gli stessi Vostri poteri, e rappresentino e difendano nel giudizio in oggetto, a Voi unitamente o disgiuntamente. Il tutto ritenendo sin d'ora per ratto e fermo il Vostro operato. Eleggiamo domicilio, con Voi presso lo Studio dell'avv. Pasquale Carlino, in Napoli alla via DePretis 19.
Airola, 7 febbraio 2009

FALZARANO PASQUALE s.r.l.

L'Amministratore Unico
(Ing. Giorgio Falzarano)

Tale è la firma

Avv. Vincenzo Megna

Provincia di Benevento
Registro AOO: Prot. Generale
Nr. Prot. 0004102
Oggetto RICORSO PASQUALE
Data 12/02/2009
Dest. Avvocatura Settore; [...]

SOCIA
ORA
AROLA
adomogli
628

alla data di esproprio definitivo, degli immobili occorrenti per la esecuzione delle opere indicate; l'Ordinanza in questione veniva notificata alla ricorrente in data 10.3.2006, con offerta della indennità provvisoria di esproprio di € 313.036,76.

Detta indennità non veniva accettata dalla ricorrente, per cui **la Provincia di Benevento, con propria nota n. del 9.6.2007, attivava la procedura di cui all'art. 21 co. 15 del DPR 327/2001, chiedendo alla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Benevento la determinazione della indennità definitiva.**

Con provvedimento del 19.7.2007, la Commissione determinava la indennità definitiva di esproprio, per la Zona F1, in € 8,00 al mq, invitando la Provincia di Benevento a determinare il calcolo complessivo della indennità definitiva, attraverso l'utilizzo del dato unitario così determinato.

Ora, in ragione del vigente PRG del Comune di Montesarchio, integrato con la variante approvata giusta Delibera di Giunta Provinciale n. 639 del 27.11.2006, nonché dei Decreti del Presidente della Provincia di Benevento nn. 27 del 13.11.2006 e 28 del 12.12.2006, l'intera area espropriata è classificata come F1, per cui alla ricorrente, applicando il criterio determinato dalla Commissione, spetta l'indennità definitiva di esproprio, per l'intera superficie, di € 8,00 al mq.

Va ulteriormente precisato che tale valore era stato determinato tenendo conto della riduzione del 50%, successivamente colpita da declaratoria di illegittimità, per cui, allo stato, l'ammontare del valore per metro quadro è pari a € 16,00.

Con atto del 7.9.2007, la ricorrente notificava alla Provincia di Benevento, al Settore Edilizia e Patrimonio-Ufficio Espropri dello stesso Ente, nonché alla Commissione Provinciale, la formale accettazione dell'indennità come determinata dalla Commissione stessa.

Inopinatamente, la Provincia di Benevento, con atto notificato in data 11.10.2007,

proponeva opposizione alla stima formulata dalla Commissione: il giudizio, iscritto al n. RG 3987/07, è tuttora pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sez. I, dott. De Donato.

In pratica, la Provincia di Benevento, in persona del suo Presidente pro tempore, contestava la stima determinata dalla Commissione ex art. 21 DPR 327/2001, chiedendo «in via principale, confermare la stima fatta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e pari a complessivi € 647.407,57; in via subordinata, accertare e dichiarare il giusto valore dell'indennità di esproprio e per l'effetto rideterminarla in misura minore a quella determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di Benevento, o nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU, la cui nomina sin d'ora si chiede»

Nonostante la pendenza di questo giudizio, veniva notificato (in data 16.5.2008) alla ricorrente l'Ordinanza prot. SEP n. 3441 del 30.4.2008, con la quale si comunicava l'avvenuto deposito dell'indennità provvisoria di esproprio, determinata in complessivi € 365.207,47; in tale ordinanza si premetteva, testualmente: «...visto l'atto di notifica prot. N. 4492 dell'11.5.2006, con il quale è stata invitata la ditta Falzarano Pasquale s.r.l. a voler comunicare se intendeva avvalersi del procedimento di stima peritale previsto dall'art. 21 del DPR 327/2001; dato atto che la ditta Falzarano Pasquale non ha comunicato nei termini previsti dall'art. 20 comma 5 del DPR 327/2001, l'accettazione delle indennità offerte a titolo provvisorio con atto prot. 2930/2006, né ha comunicato di avvalersi del procedimento di stima peritale previsto dall'art. 21 dello stesso DPR; vista la nota, acquisita agli atti del SEP in data 19.2.2008 al n. 1460, con la quale il Settore Avvocatura, nelle more del giudizio proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli, avverso la determinazione dell'indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale di Benevento, "sollecita" la prosecuzione del procedimento espropriativo con il deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità provviso-

rie come quantificate da questa Amministrazione».

Ed infine, in data 16.1.2009, veniva notificato alla ricorrente il Decreto definitivo di esproprio, nel quale si premetteva, pedissequamente: «...visto l'atto di notifica prot. N. 4492 dell'11.5.2006, con il quale è stata invitata la ditta Falzarano Pasquale s.r.l. a voler comunicare se intendeva avvalersi del procedimento di stima peritale previsto dall'art. 21 del DPR 327/2001; dato atto che la ditta Falzarano Pasquale non ha comunicato nei termini previsti dall'art. 20 comma 5 del DPR 327/2001, l'accettazione delle indennità offerte a titolo provvisorio con atto prot. 2930/2006, né ha comunicato di avvalersi del procedimento di stima peritale previsto dall'art. 21 dello stesso DPR; che pertanto si è reso necessario disporre con provvedimento prot. SEP n. 3441 del 30.6.2008, ai sensi del suddetto art. 20.14, il deposito, presso la Cassa depositi e Prestiti s.p.a., delle indennità provvisorie di esproprio senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 TU...».

Tali, dunque, gli atti che portano al presente ricorso, pesantemente viziati in rito e in merito, e dei quali si chiede l'annullamento, per i seguenti

MOTIVI

1.: VIOLAZIONE DELL'ART. 23 D.P.R. 327/2001: VIZIO DI POTERE PER FALSO ED ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO

Dal mero confronto tra le premesse dell'ordinanza impugnata e della documentazione che si produce col presente ricorso, ci si renderà conto subito di come la resistente Amministrazione abbia taciuto una parte –quanto mai rilevante– dei fatti, riferendo solo quelli che corrispondevano al proprio intento; così come, del resto, appare aver dato, della norma sottesa alla procedura in esame (DPR 327/2001) una lettura altrettanto parziale.

Il testo dell'art. 21 del citato DPR 327/2001, infatti, è (per la parte che ci interessa) il seguente: «...2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,

ASSOCIATO
S.p.A.
SALERNI
10/02/06

l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia... 10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni... 12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell' articolo 26 . Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità... 15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall' articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta... 16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12».

Quindi, secondo la procedura prevista nell'art. 21, le fasi (nel caso in esame) avrebbero dovuto essere le seguenti:

- la Provincia di Benevento notifica alla ditta Falzarano Pasquale s.r.l. l'invito ad avvalersi del procedimento di stima peritale (ciò avviene con l'atto prot. 4492 dell'11.5.2006);
- la ditta Falzarano non trasmette alcuna comunicazione in tal senso, per cui, ai sensi

del comma 15, la Provincia richiede la determinazione dell'indennità alla Commissione prevista dall'art. 41 (il che pure è avvenuto);

- la Commissione deposita la stima (anche questo è regolarmente avvenuto);

- la ditta Falzarano comunica espressamente la sua accettazione dell'indennità

(con atto del 7.9.2007): ai sensi dell'art. 21, a questo punto, la Provincia avrebbe dovuto autorizzare «il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata», così da consentire al proprietario di «incassa[re] la indennità depositata a norma dell' articolo 26»; invece, la Provincia non autorizza alcun pagamento, né effettua alcun deposito, ed anzi impugna innanzi alla Corte di Appello la determinazione dell'indennità operata dalla Commissione; solo successivamente, su “sollecito” del Settore Avvocatura, la Provincia dispone il deposito **non della indennità determinata dalla Commissione** (come avrebbe dovuto, ai sensi al comma 12, par. 1), ma di quella originariamente offerta, sulla quale era mancato l'accordo con la ditta Falzarano, e la cui mancata comunicazione di accettazione aveva dato inizio al procedimento di stima peritale.

Si noti, ora, che di tutta questa procedura, *la Provincia riferisce solo della prima fase*: si ferma, cioè, nei provvedimenti impugnati, al momento in cui, comunicata l'indennità provvisoria alla ditta Falzarano, quest'ultima non l'aveva accettata, né aveva comunicato di volersi avvalere del procedimento di stima; e, *tacendo del tutto sia della rimessione alla Commissione, sia della determinazione di questa, sia ancora degli eventi successivi*, salta a piè pari a dare atto del deposito dell'indennità provvisoria, *ancora una volta tacendo che stava depositando non l'indennità determinata dalla Commissione (ai sensi*

Ass. C.
AHC
2011 #3192
1 studio
3870626

dell'art. 21 co. 12), ma di quella originariamente determinata dalla stessa Provincia, e non accettata.

A questo punto, va riportato ancora il testo dell'art. 23 del DPR 327/2001: «1. Il decreto di esproprio: ... c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria; ...».

E' necessario far rilevare che nel decreto impugnato manca del tutto l'indicazione rubricata sub d) della norma citata.

E' da chiedersi, ovviamente, se tale mancanza abbia effetti invalidanti il provvedimento: ebbene, anche in assenza di una specifica previsione normativa che sanzioni di nullità il provvedimento affetto dalla mancanza di taluno degli elementi indicati dal citato art. 23, premono in tale direzione interpretativa una serie di considerazioni.

In primo luogo, vanno richiamati gli atti preparatori del TU sulle espropriazioni, alla cui adozione, come certo si ricorderà, il Governo Italiano fu praticamente costretto dalle innumerevoli pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella quali si riconosceva «la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, per la prassi delle "espropriazioni indirette" di terreni, caratterizzata dai seguenti elementi: l'occupazione d'urgenza dei terreni, in base alla legge n. 85 del 1971, da parte delle amministrazioni locali, in mancanza di un atto formale di espropriazione, occupazione che diviene

LATO

LA (B)
2007/1

irreversibile in seguito alla trasformazione dei terreni mediante la realizzazione di opere pubbliche; l'assenza di regole chiare e prevedibili al fine di assicurare la legalità del trasferimento di proprietà e del conseguente indennizzo; l'assenza di un meccanismo di riparazione adeguato e l'insufficienza degli indennizzi»¹.

Tali essendo gli addebiti a carico della previgente legislazione nazionale in materia di esproprio, non è minimamente da dubitare che il presupposto della corretta gestione della procedura espropriativa sia la determinazione dell'indennità dovuta nelle forme di legge: ed è altrettanto evidente che la previsione espressa di tale indicazione nel decreto di esproprio serve a vincolare la legittimità ed efficacia del decreto stesso all'effettivo adempimento delle procedure imposte dalla legge.

Ora, se si ritiene pacificamente la impossibilità di emettere il decreto in carenza della prova circa la corresponsione o il deposito della indennità provvisoria, altrettanto deve ritenersi per l'ipotesi in cui – come nel caso in esame – venga del tutto ommesso sia di riferire dell'avvio della procedura di determinazione dell'indennità, sia – soprattutto – della accettazione da parte dell'espropriato dell'indennità stessa.

Si noti che, ai sensi della normativa richiamata, a seguito della accettazione espressa dell'indennità da parte dell'espropriato, la Provincia ERA OBBLIGATA A PROCEDERE ALLA CORRESPENSIONE DELL'INDENNITÀ: « *Ove l'interessato accetti* in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE AUTORIZZA IL PAGAMENTO O IL DEPOSITO DELLA EVENTUALE PARTE DI INDENNITÀ NON DEPOSITATA; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell' articolo 26»: la forma verbale utilizzata

¹ Risoluzione Interinale del Consiglio d'Europa ResDII (2007)3, adottata dal comitato dei Ministri il 14.2.2007.

nel testo normativo non lascia il minimo dubbio interpretativo circa la TASSATIVITÀ degli atti successivi alla accettazione dell'indennità; e ciò indipendentemente dalla impugnativa che venga proposta avverso tale determinazione (e che nel nostro caso, crediamo unico, è stata proposta dall'espropriante).

Ciò perché la normativa in questione prevede l'accettazione DA PARTE DELL'ESPROPRIATO, E NON DA PARTE DELL'ESPROPRIANTE, così che – se anche per assurdo si volesse riconoscere all'espropriante il diritto di impugnare l'indennità (risultato, questo, della pedestre e raffazzonata genesi del testo normativo in questione) - RESTA IL FATTO CHE L'ESPROPRIANTE DEVE CORRISPONDERE L'INDENNITÀ DETERMINATA DALLA COMMISSIONE, SE ACCETTATA, E DEPOSITARLA, SE CONTESTATA.

Diversamente ritenendo, si otterrebbe l'aberrante risultato che l'ente espropriante avrebbe la scelta tra il depositare l'indennità determinata dalla Commissione, se di suo gradimento; e ometterne il deposito, rinviandolo alla lontanissima e incerta risoluzione del giudizio di impugnativa, in caso contrario: proprio ciò che, invece, la normativa in questione avrebbe dovuto eliminare del tutto, e cioè *foinire all'Amministrazione il potere di fatto di spogliare il privato della sua proprietà senza la corresponsione di un adeguato indennizzo.*

D'altra parte, non può negarsi che la espressa specificazione, nella elencazione del contenuto del decreto di esproprio, della condizioni di cui alla lett. d), risponda proprio a tale esigenza: *coerentemente, o si ritiene che la mancanza di una delle indicazioni previste dall'art. 23 sia viziante il decreto, oppure lo si nega per tutte le indicazioni: e, in questo secondo caso, l'art. 23 è privo di senso, perché –precepto senza sanzione- può essere tranquillamente disatteso e sostituito con qualsivoglia vuota*

formula, ad assoluta discrezione (ma sarebbe meglio, a questo punto, parlare di arbitrio) dell'emanante.

E dunque, coerentemente con i principi di diritto espressi, il decreto impugnato, ed ogni atto ad esso connesso, preordinato o consequenziale, va dichiarato nullo, annullabile e privo di efficacia.

2.:QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

La (eventuale e denegata) soluzione negativa che dovesse ritenersi di dare, allo stato delle norme, ai motivi sin qui esposti, obbliga a sollevare la seguente QLC in relazione alla normativa invocata.

Più specificamente, si dubita:

- se sia conforme al dettato Costituzionale, e specificamente all'art. 42 co.3 Cost., l'art. 20, co. 4 del DPR 327/2001, nella parte in cui non prevede che il decreto definitivo di esproprio non possa essere emanato in assenza della prova del deposito dell'indennità determinata dalla Commissione, in caso di ricorso a quest'ultima, o della prova della corresponsione dell'indennità così determinata, in caso di accettazione da parte dell'espropriato: diversamente, invero, si consentirebbe l'emanazione del definitivo provvedimento ablatorio senza la garanzia del regolare accertamento della corretta indennità e della sua corresponsione, ove accettata dall'espropriato, concretizzandosi così quella situazione violativa del diritto alla proprietà privata già in passato sanzionata dalla Corte Costituzionale e foriera di decine di condanne dello Stato Italiano da parte della Corte Europea;

- se sia conforme al dettato Costituzionale, e specificamente all'art. 97 co.1 Cost., l'art. 23 del D.P.R. 327/2001 nella parte in cui non sanziona espressamente di nullità il decreto definitivo di esproprio mancante di una delle indicazioni elencate nello

stesso articolo; diversamente si ammetterebbe la possibilità, per l'Amministrazione, di emanare un provvedimento ablatorio non vincolato ai requisiti di legge, e privo pertanto delle garanzie di trasparenza e certezza che le indicazioni previste dall'art. 23 sono destinate invece ad assicurare.

Sia pure in via gradata all'accoglimento dei motivi formulati sub 1), pertanto, si formula istanza affinché questo On.le TAR, previa deliberazione di non manifesta infondatezza delle sollevate QLC, rimetta gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci in merito.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto si qui esposto, in accoglimento del proposto ricorso e respinta ogni contraria eccezione ed istanza, voglia questo On.le Tribunale:

- a) in via principale, in accoglimento dei motivi esposti sub 1), dichiarare nullo, annullabile e privo di efficacia gli atti impugnati, con ogni atto e provvedimento connesso, preordinato e consequenziale;
- b) in via gradata, previa deliberazione di non manifesta infondatezza delle sollevate QLC, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci in merito;
- c) condannare la resistente amministrazione al pagamento di spese, diritti ed onorario di lite.

Con ogni altra riserva e salvezza.

Airola, 5.2.2009

Avv. Vincenzo Megna

Avv. Vincenzo Zahora

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Vincenzo Megna, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritto ricorso alla la *PROVINCIA DI BENEVENTO – Settore Edilizia e Patrimonio – Ufficio Espropri*, in persona del *Dirigente e legale rapp.te p.t., dom.to in Benevento alla Piazza G. Carducci*, mediante consegna di copia a mani di *a mani dell'ingegnera ROSA DI PASQUALE* incaricata al *dir. dist. n. 21*.

10 FEB. 2009

Tribunale di Benevento
UFFICIO NOTIFICHE
PASQUALE MICHAELE